



Roma, 13.2.2017

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 201700001193AG  
Oggetto: Determinazione AIFA 1.2.2017. Procedura di payback 5% – anno 2016.

Circolare n. 10321

SS  
8.4  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Publicata in Gazzetta Ufficiale la procedura di calcolo del pay-back 2016*

L'AIFA, con determinazione 1.2.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3.2.2017 (cfr all. 1), ha fornito le indicazioni sull'applicazione del sistema del pay-back per l'anno 2016 con la relativa metodologia di calcolo.

Oltre alla metodologia seguita per la quantificazione degli importi di pay-back, il provvedimento contiene in allegato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, Legge 537/1993 e successive modificazioni ("Interventi correttivi di finanza pubblica"), classificati in classe A e H, per i quali sono ripristinati i prezzi in vigore al 30 settembre 2006, nonché quelli rideterminati successivamente a tale data, e dei medicinali per i quali, per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2016, in ragione dell'applicazione del pay-back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla Determinazione AIFA del 27 settembre 2006.

Per quanto riguarda la procedura di calcolo sono stati selezionati i seguenti farmaci:

1. medicinali di fascia A e di fascia H che hanno aderito alla proroga del pay-back 5% per l'anno 2015, ai sensi della Determinazione AIFA del 25 novembre 2015, ottenendo la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;
2. medicinali di fascia A e di fascia H immessi in commercio nel corso del 2015, con almeno un mese di consumi a carico del SSN;

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

3. medicinali di fascia A e H autorizzati dopo il 31 dicembre 2006, e che hanno perso nel 2015 il requisito dell'innovatività;
4. medicinali di fascia A e H autorizzati dopo il 31 dicembre 2006, rispetto ai quali l'azienda farmaceutica non ha mai avuto la possibilità di esercitare l'opzione di adesione o meno alla proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.

Dal raggruppamento dei suddetti medicinali sono stati estratti i dati di consumo (n° di confezioni) per l'anno 2015, sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico, sia attraverso il canale delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio.

La riduzione di prezzo del 5% disposta con la determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata è stata calcolata nel seguente modo:

- per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) o distribuiti alle strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata), come differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza) ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA;
- per i farmaci di fascia H (venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente ed il prezzo massimo di cessione al SSN ridotto del 5%.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Sen. Andrea Mandelli)

All. 1